

## LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

### Aspetti civilistici di diritto sostanziale e processuale

#### LE RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato in tre direzioni: verso la società (artt. 2392-2393 c.c.), verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e verso i singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).

#### 1. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ.

La responsabilità degli amministratori verso la società, di cui all'art. 2392 c.c., la quale, postulando l'inadempimento di preesistenti obblighi fissati dalla legge o dall'atto costitutivo, ha **natura contrattuale**, è ravvisabile in ogni abuso, arbitrio od omissione degli amministratori medesimi, che si traduca in un pregiudizio per il patrimonio sociale, inteso sia come danno emergente che come lucro cessante, e, quindi, anche nel caso di tenuta irregolare e sommaria dei libri e delle scritture contabili, in violazione degli artt. 2214 e seguenti c.c..

Però è bene precisare che oltre ai particolari casi di responsabilità scaturente dal contratto, propria di coloro che provvedono alla gestione di una società, collegata all'opera esercitata ricoprendo questo ruolo in rappresentanza della medesima società e svolgendo particolari compiti, si delinea altresì una responsabilità delineabile in merito ad attività le quali non rappresentano una manifestazione immediata di quei medesimi incarichi. Da questa attività scaturisce, quindi, non tanto la particolare responsabilità prevista dal codice civile all'art. 2392, bensì l'altra, anomala, riassunta dalla norma generica dell'art. 2043 c.c.

Gli amministratori, pertanto, sono responsabili solidalmente verso la società per i danni che le derivano dalla loro inosservanza ai doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo.

La **responsabilità degli amministratori** ha assunto una diversa configurazione **dopo la riforma societaria del 2003**.

*Art. 2392 c.c. responsabilità verso la società: "gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (maggiore rispetto a quella prevista per l'uomo medio) e dalle loro specifiche competenze. Essi*

*sono solidalmente (ciascuno può essere costretto dalla società a risarcire l'intero danno) responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori .*

*In ogni caso gli amministratori (deleganti), fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.*

*La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori **non si estende a quello tra essi che, A) essendo immune da colpa, B) abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, C) dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale**".*

In particolare i nuovi artt. 2392 c.c. e ss. evidenziano alcune modifiche:

- è stato sostituito il parametro di riferimento della diligenza del buon padre di famiglia con quello più specifico di «**diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro (degli amministratori) specifiche competenze**», che impone l'esercizio non solo della diligenza propria del buon gestore professionale ma anche della diligenza derivante dalla specifica competenza dell'amministratore.
- È stata **eliminata la previsione generale di una responsabilità oggettiva**, differenziando la responsabilità a seconda che sia riferita ad amministratori con deleghe oppure senza deleghe;
- rimane **ferma la responsabilità solidale** in caso di inosservanza dei propri doveri (*culpa in vigilando*) oppure se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose;
- il principio di responsabilità solidale, che è ovviamente verso l'esterno, fa sì che **eventuali differenziazioni di responsabilità operino solo all'interno degli organi responsabili**.

Gli oneri posti a carico degli amministratori sembrano dunque essere particolarmente stringenti; non basta la diligenza dell'uomo medio, **occorre la diligenza del buon**

**amministratore determinata non in astratto, ma in funzione della natura dell'incarico e delle specifiche competenza dell'amministratore.**

In altre parole, per determinare la diligenza dovuta si dovranno considerare la dimensione della società, la tipologia di quest'ultima e le qualità individuali dell'amministratore che hanno costituito la base per la sua nomina. Il livello di diligenza dovuto sarà tanto più elevato al crescere della dimensione e della complessità dell'impresa gestita, tenendo conto anche delle capacità individuali degli amministratori.

## **1.2. LA RESPONSABILITÀ PER L'INOSSERVANZA DELLA LEGGE O DELLO STATUTO.**

### **- GLI OBBLIGHI A CONTENUTO SPECIFICO.**

A seguito della riforma, l'art. 2932 c.c. stabilisce espressamente il contenuto della prestazione dell'amministratore, il quale *in primis* deve rispettare i doveri imposti dalla legge e dallo statuto ed in secondo luogo il dovere di agire in "**modo informato**" (art. 2381 comma 6 c.c.). Ogniqualevolta l'amministratore non rispetti tali doveri, la sua condotta costituirà inadempimento e conseguentemente fonte di responsabilità. La natura di tale responsabilità è stata unanimemente considerata contrattuale, con la conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1218 c.c..

Sarà, quindi, la società a dover provare l'inadempimento degli obblighi facenti capo agli amministratori e la sussistenza del nesso causale tra la condotta antidoverosa e le conseguenze pregiudizievoli per la società stessa, nonché individuare il danno derivante in via immediata e diretta dall'inadempimento. Sarà invece a carico degli amministratori provare che la causa dell'inadempimento non è a loro imputabile.

Nel caso degli **obblighi specifici** (*ovvero quelli espressamente previsti dalla Legge o nello Statuto*), basterà all'amministratore aver pienamente rispettato la norma di legge o lo statuto, indipendentemente dall'esito dell'operazione, per essere esente da responsabilità.

### **- GLI OBBLIGHI A CONTENUTO GENERICO**

Nel caso di **obblighi generici** (*individuati nel dovere di diligenza nella gestione*), invece, la valutazione della condotta sarà più complessa, dovendo considerare anche la misura dell'impegno richiesti all'amministratore, calando l'ipotesi astratta nella fattispecie concreta. In tale ipotesi l'amministratore andrà esente da responsabilità qualora riesca a

dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta.

A seguito della Riforma, con le modificazioni introdotte dall'art. **2380 bis c.c.**, poi, gli obblighi generici, sono stati più accuratamente descritti ed individuati, in base al contenuto della prestazione dell'amministratore di società.

1. Il primo di tali obblighi comporta per gli amministratori "il dovere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale" (comma 1 art. 2380 bis c.c.);
2. Obbligo per il CDA di "valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società" (art. 2381, comma 3, c.c.);
3. l'art. 2381, comma 3, c.c., ultima parte prevede, poi, la valutazione del generale andamento degli affari.

### **1.3 NOVITA' DELLA RIFORMA**

Il nuovo testo (post 2003) del secondo comma dell'art. 2392 c.c. non prevede più l'obbligo degli amministratori di vigilare sul generale andamento della gestione, ma ciò non significa che il medesimo obbligo sia venuto meno, dato l'espreso rinvio al comma 3 dell'art. 2381 c.c., in base al quale è disposto in capo agli amministratori da un lato l'obbligo di fornire periodicamente notizie sul generale andamento della società e dall'altro di fornirle comunque sulle operazioni di maggior rilievo.

Gli amministratori delegati, quindi, avranno un dovere di informazione rivolto al consiglio, sia per quanto riguarda la gestione in generale, sia per quanto riguarda specifiche operazioni ritenute rilevanti, ed ancora avranno il potere-dovere di assumere informazioni sulla gestione.

### **1.4 IL COMPIMENTO DI ATTI IN CONFLITTO DI INTERESSI**

L'art. **2391** c.c., impone agli amministratori di comunicare qualsiasi interesse che lo stesso amministratore abbia comunque in una determinata operazione che vede coinvolta la società. In tale modo il dovere dell'amministratore è esteso alla denuncia di tutte le operazioni per le quali, pur non essendoci un concreto conflitto di interessi con la società amministrata, potrebbe comunque trarre un vantaggio che coincida con quello della società in una specifica e determinata operazione.

L'interesse previsto dalla norma deve essere chiaramente **specifico** e non meramente potenziale e deve essere altresì **concreto**, come concreto deve risultare il danno arrecato alla società dall'illegittimo impedimento comportamento dell'amministratore.

In caso di **amministratore unico**, visto che l'art. 2391 c.c. nulla prescrive a riguardo, il medesimo potrà compiere l'atto che, però, potrà essere impugnato dalla società con l'azione di annullamento ex artt. 1394 e 1395 c.c..

### **1.5 L'OBBLIGO DI IMPEDIRE L'EVENTO**

Al secondo comma dell'art. 2392 c.c. è prevista la responsabilità se gli amministratori, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

In base a tale norma, che colpisce l'amministratore inerte che pur a conoscenza di un fatto pregiudizievole non interviene, anche l'amministratore subentrante potrà rispondere dei fatti pregiudizievoli, seppur a lui non attribuibili e commessi in epoca antecedente all'assunzione della carica, in quanto conosciuti.

La giurisprudenza ha ritenuto, in tale caso, non la sussistenza di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, ma di una responsabilità oggettivamente attribuita all'amministratore per fatto proprio, consistente nell'inerzia dell'azione reattiva al fatto pregiudizievole (*Cass. Civ., Sez. I, 22.06.1990 n. 6278*).

Si tratta di una norma particolarmente rigida, come confermato dall'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'amministratore che, pur non avendo votato la delibera, non abbia in ogni caso manifestato il proprio dissenso all'approvazione della delibera illegittima.

### **1.6 RESPONSABILITÀ ESTENDIBILE ALL'AMMINISTRATORE DI FATTO**

La dottrina e la giurisprudenza unanime sono concordi nel ritenere che le norme disciplinate l'attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell'amministrazione della società, sono applicabili non soltanto ai soggetti immessi, nelle forme stabilite dalla legge, nelle funzioni di amministratori, ma anche a coloro che si siano, di fatto, ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita, così che i responsabili delle violazioni di dette norme vanno individuati, anche

nell'ambito del diritto privato non sulla base della loro qualificazione formale, bensì con riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate.

## **2. LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ**

A seguito della Riforma del 2003 gli artt. 2392-2395 c.c., prevedono la possibilità di esercitare contro gli amministratori **tre diverse azioni di responsabilità**:

- a)** una responsabilità **verso la società** (artt. 2392 -2393 c.c.);
- b)** una responsabilità nei confronti **dei creditori sociali** (art. 2394 c.c.);
- c)** una responsabilità nei confronti **del socio o del terzo direttamente danneggiati** (art. 2395 c.c.).

### **2.1 L'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ**

**Art. 2393 c.c. azione sociale di responsabilità:** *“l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.*

*La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.*

**L'azione può essere esercitata entro cinque anni** dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

*La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.*

*In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.*

*La società può rinunciare[26] all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis”.*

L'azione di responsabilità degli amministratori non ha natura di mero accertamento della violazione di regole legali e statutarie, implicando, altresì, al pari di tutte le azioni

risarcitorie, la produzione di un danno eziologicamente imputabile all'inadempimento degli amministratori e mira a reintegrare il patrimonio sociale anche in termini di mancato guadagno.

**Legittimata attiva** a deliberare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è **l'assemblea della società** che si ritiene danneggiata dal comportamento dell'amministratore non conforme ai precetti di diligenza previsti.

Conseguentemente, l'azione di responsabilità dovrà essere oggetto di una specifica **deliberazione assembleare** (come previsto al primo comma dell'art. 2393 c.c.).

In merito, poi alla previsione del I comma secondo cui è necessaria una deliberazione della s.p.a., secondo la Cassazione, a differenza che in altri casi di deliberazione societaria, la legge non richiede che la deliberazione con cui l'assemblea di una società per azioni autorizza l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori a norma dell'art. 2393 cod. civ. rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni di tale scelta, restando ovviamente affatto impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi all'amministratore, destinati ad essere vagliati solo nella causa contro di lui successivamente instaurata. Ciò non implica, peraltro, che detta deliberazione assembleare si sottragga a qualsiasi possibile censura di legittimità, non solo sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui essa è stata adottata, ma anche per aspetti concernenti il suo contenuto, ed in particolare per eventuali vizi di eccesso di potere o per una situazione di conflitto d'interessi in cui eventualmente versò il socio che abbia espresso in quell'assemblea un voto determinante.

## **2.2 SUI LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ ED IL RISCHIO DELLA CD. BUSINESS JUDGMENT RULE<sup>1</sup>**

Esistono comunque dei limiti riguardo alla responsabilità degli amministratori.

In particolare, le violazioni degli amministratori devono tradursi pur sempre in una infrazione agli obblighi giuridici gravanti sui gestori del patrimonio sociale, ai quali non

---

<sup>1</sup> La **Business Judgement Rule**, consiste in una presunzione di buona fede nei confronti dell'operato dei directors: in assenza di prova contraria (che spetta a colui che agisce nei confronti dei directors) di frode, di malafede e di abuso, l'operato dei directors viene presunto essere stato intrapreso nel migliore interesse della società.

potrebbe invece mai essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte infelici dal punto di vista economico.

Infatti, la valutazione sulle scelte economiche – gestionali degli amministratori attiene unicamente alla sfera dell'opportunità e dunque alla discrezionalità amministrativa.

Ne consegue che la responsabilità dell'amministratore non può essere semplicemente desunta dai risultati di gestione e che, perciò, al giudice investito della questione non è nemmeno consentito di sindacare i criteri di opportunità e di convenienza seguiti dall'amministratore nell'espletamento dei suoi compiti.

Sostanzialmente conforme è, in proposito, anche l'opinione dominante della dottrina, la quale nondimeno paventa spesso il rischio di uno sconfinamento giurisprudenziale nel terreno della cd. *business judgment rule*, ossia di un giudizio di responsabilità che possa di fatto investire il merito e l'opportunità delle scelte compiute dagli amministratori.

### **2.3 IMPUGNAZIONE**

La delibera dell'azione di responsabilità può essere a sua volta oggetto di autonoma **impugnazione**, sia per motivi procedurali (ad esempio delibera assunta con maggioranza irregolare), sia per eventuali vizi sostanziali (ad es. delibera viziata da conflitto di interessi).

### **2.4 EFFETTI: REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.**

Il quarto comma dell'art. 2393 c.c. prevede che *“la deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dell'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione”*.

Si tratta quindi di una vera e propria revoca *ope legis*, cui deve seguire la nomina dei nuovi amministratori che pertanto dovrà essere contestuale all'esercizio dell'azione di responsabilità.

### **2.5 LA RINUNCIA E LA TRANSAZIONE DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ.**



L'ultimo comma dell'art. 2393 c.c. riconosce la possibilità per la società di rinunciare o transigere in ordine all'azione di responsabilità, purchè la rinuncia o la transazione diano approvate con **espressa deliberazione assembleare**, e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale.

Per le società quotate è prevista l'approvazione con almeno un ventesimo del capitale sociale.

La deliberazione è una vera e propria condizione di validità dell'accordo di transazione dell'azione di responsabilità, per cui eventuali vizi della delibera finirebbero per travolgere l'intero accordo transattivo, mancando una delle condizioni di validità dello stesso. Deve inoltre necessariamente contenere l'analitica individuazione delle operazioni da cui derivano le pretese risarcitorie azionate.

## **2.6 LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ.**

La riforma del 2003 ha introdotto un termine entro cui proporre l'azione risarcitoria: oggi è infatti previsto che **l'azione di responsabilità** ex art. 2392 c.c. sia soggetta al termine di **prescrizione** breve di **cinque anni**.

In merito al momento della **decorrenza** del termine quinquennale di prescrizione, la giurisprudenza ha affermato che decorre **dalla consumazione del fatto dannoso** compiuto dall'amministratore. Il decorso di tale termine è sospeso finché gli amministratori sono in carica (Cass. 1266/2003). Questione controversa è quella in cui il fatto illecito compiuto dagli amministratori rivesta anche i caratteri dell'illecito penale: se da un lato alcuni ritengono applicabile l'art. 2947, comma 3, c.c., che (in materia di illeciti extracontrattuali) prevede, in caso di termine di prescrizione più lungo per il reato penale rispetto a quello previsto dalla disciplina civilistica, l'applicazione anche all'azione civile del termine più lungo, dall'altro, secondo altra parte della giurisprudenza tale regola non può trovare applicazione nell'ipotesi di azioni ex art. 2392-2393 c.c.; si tratta di azioni contrattuali e pertanto, dato il tenore letterale dell'art. 2947, non potrà essere applicata la regola prevista dal comma 3 del predetto articolo. A risolvere la questione, seppur sul punto vi siano dubbi interpretativi, è intervenuto il Legislatore prevedendo espressamente, all'art. 2393,

che “l'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore in carica”.

### **3. L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ ESERCITATA DAI SOCI.**

L' **art. 2393 bis c.c.** azione sociale di responsabilità esercitata dai soci: “l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente”.

In base all'art. 2393 bis c.c. l'azione sociale di responsabilità può essere fatta valere anche dai soci che rappresentano almeno un quinto (20%) del capitale sociale o di almeno un ventesimo se si tratta di società “aperte”, cioè che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La società è parte necessaria del giudizio, che viene gestito dai soci mediante la nomina, a maggioranza del capitale posseduto, di uno o più rappresentanti comuni che esercitano l'azione e compiono gli atti conseguenti.

Alla fine del giudizio positivo per i soci può accadere – per evitare che essi possano trarre un lucro dallo stesso, e al tempo stesso, evitare che debbano sopportare il peso di un'azione dalla quale trae beneficio la società – che:

1. da un lato ai soci ricorrenti non spetta il rimborso delle spese sostenute che a loro siano state già liquidate dal giudice (a carico del convenuto) all'esito positivo del giudizio;
2. dall'altro lato, accolta la domanda, essi hanno diritto ad ottenere dalla società il rimborso di spese e non poste, dal giudice, a carico dei soccombenti o, comunque non recuperabili dagli stessi.
3. La notifica della citazione anche al presidente del collegio sindacale, costituisce lo strumento per evitare che, in caso di amministratore unico, questi possa approfittare della propria posizione per tenere nascosta l'iniziativa della minoranza agli altri amministratori e soci.

In caso di successo, la società rimborsa ai soci integralmente le spese di lite e beneficia del risarcimento (art. 2393 bis comma 5). Sempre a favore della società vanno i proventi di una eventuale transazione della lite con gli amministratori. Anche in questo caso, la rinuncia e la transazione possono essere oggetto di opposizione in sede assembleare da parte di una minoranza qualificata di soci, esattamente come avviene nel caso dell'azione promossa dalla società (art. 2393 bis comma 6).

#### **4. LA RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI**

L' art. 2394 c.c. responsabilità verso i creditori sociali: *"1. gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. (prima condizione per l'esercizio dell'azione)*

*2. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. (seconda condizione per l'esercizio dell'azione)*

*3. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".*

I **presupposti necessari** e sufficienti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 c.c., devono ritenersi **l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori** (costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito), **la condotta illegittima degli amministratori**, nonché un **rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta**, dovendosi, peraltro,

commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi.

L'azione si **prescrive in 5 anni**, che decorrono dal momento in cui si manifesti l'insufficienza del patrimonio sociale o comunque, da quando gli stessi creditori potevano averne conoscenza con l'ordinaria diligenza.

#### **4.1 LA NATURA DELL'AZIONE.**

Una delle questioni più rilevanti poste dalla dottrina riguarda certamente la natura dell'azione ex art. 2394 c.c. che, incide su vari profili, non ultimo la natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione stessa.

Il contrasto si è creato tra quanti ritengono che l'azione ex art. 2394 c.c. sia sostanzialmente la stessa azione sociale di responsabilità ex art. 2392 c.c. esercitata in via surrogatoria dai creditori sociali; e quanti invece, attribuiscono all'azione dei creditori natura autonoma e diretta.

Secondo la **teoria surrogatoria**, tale carattere dell'azione dei creditori sociali permette anche di fissare il contenuto dell'azione stessa, che sarebbe il medesimo di quello dell'azione sociale di responsabilità. Diverso è invece l'interesse ad agire della società e dei creditori sociali. I creditori avrebbero diritto ad insorgere contro l'operato degli amministratori soltanto quando, attraverso il danno della società, risultassero menomate le loro garanzie patrimoniali.

Alla teoria surrogatoria si contrappone **quell'orientamento che ritiene invece l'azione ex art. 2394 c.c. come una vera e propria azione diretta, del tutto autonoma** da quella sociale ex art.2393 c.c.. tale interpretazione si basa su tre argomentazioni:

- i)* natura letterale: il primo comma dell'art. 2394 c.c. parla di responsabilità verso i creditori e non verso la società;
- ii)* la rinuncia all'azione effettuata dalla società non pregiudica l'azione dei creditori sociali;
- iii)* gli artt. 2394 bis e 146 l. fall consentono al curatore (in caso di fallimento della società) di agire contro gli amministratori a norma degli artt. 2393 e 2394 c.c., con ciò evidenziando l'autonomia delle due azioni.

## 5. L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

**Art. 2394 bis c.c. azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali:** *“in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario”.*

A norma dell'art. 146 l.fall., per effetto del fallimento si trasferisce al Curatore la legittimazione ad esercitare le azioni previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c. confluenti in un'unica azione avente carattere unitario e inscindibile, onde la domanda risarcitoria contro gli amministratori può essere formulata sia in base ai presupposti della responsabilità (contrattuale) verso la società, sia in base ai presupposti della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (cfr. Cass. Sez. I, 22.10.1998. n. 10488; Trib. Milano, 8.10.2001).

Restano pertanto escluse le azioni previste dall'art. 2395 c.c. poiché azioni di natura individuale, in quanto spettanti al singolo socio o creditore.

## 6. L'AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO E DEL TERZO

**L'art. 2395 c.c. azione individuale del socio e del terzo:** *“le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”.*

La norma in commento consente al **terzo** (anche non creditore della società) o al **socio uti singulos** di ottenere **tutela per i propri interessi individuali** ed il ristoro dei danni patiti in via diretta e immediata, causati dai responsabili della gestione della Società.

Si tratta di una ipotesi di **responsabilità extracontrattuale** e l'azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto a quelle previste ex artt. 2393 c.c. e 2394 c.c., proprio perché diretta a tutelare non l'interesse della società o dei creditori, ma quello dei terzi o dei soci che abbiano subito una lesione immediata e diretta di un proprio interesse.

Gli **elementi fondamentali** di tale azione sono:

**a) la condotta degli amministratori;**

**b) la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale subito dal socio o dal terzo;**

c) il **nesso di causalità materiale** tra la condotta ed il danno lamentato dall'attore, che deve essere "**diretto**".

#### 6.1. LA NOZIONE DI DANNO.

Si deve trattare di un danno che non sia semplice riflesso del danno eventualmente subito dal patrimonio sociale; anzi, il socio o il terzo possono chiedere agli amministratori il risarcimento del danno direttamente arrecato al loro patrimonio, indipendentemente dal fatto che un danno sia derivato anche al patrimonio della società. Trattandosi di una responsabilità di natura extracontrattuale sono altresì il socio o il terzo a dover provare anche il dolo o la colpa degli amministratori.

In sostanza, si ripete nuovamente, è richiesto che il pregiudizio lamentato dal socio non si configuri con il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale ma deve consistere in un nocumento direttamente risentito dal socio come immediata conseguenza del comportamento degli amministratori.

Difatti anche secondo la giurisprudenza di merito la responsabilità prevista dall'articolo 2395 del c.c. ha natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2043 del c.c., per la cui ricorrenza non rileva che il danno sia stato arrecato al socio o al terzo dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio, ma esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale e che si tratti di danni direttamente causati al socio o al terzo come conseguenza immediata del comportamento posto in essere dagli amministratori (Corte d'Appello Roma Sezione 2 Civile, sentenza del 20 novembre 2008, n. 4824).

Inoltre secondo la Cassazione (Cass. Civile, I sezione, sent. n. 6870 del 22 marzo 2010) in tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura

contrattuale) prevista dall'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall.

## **6.2 CONCORSO E CUMULABILITÀ DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2395 C.C. CON LE AZIONI EX ARTT. 2392 E 2394 C.C.**

L'azione di responsabilità del singolo socio o del terzo non pregiudicano né l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art.2392 c.c., né dell'azione riservata ai creditori sociali ex art. 2394 c.c. si tratta infatti di azioni con ambiti diversi di operatività sia con riferimento alla legittimazione attiva sia per i presupposti necessari per l'esercizio dell'azione, che pertanto **possono concorrere tra loro**.

Inoltre si osserva che il fatto che la società venga sottoposta a procedura concorsuale non influisce sull'opportunità di esercitare l'azione ex art. 2395 c.c. da parte del singolo socio o terzo direttamente danneggiati. Non sussiste difatti alcun trasferimento di legittimazione attiva all'organo rappresentativo della procedura, a differenza di quanto avviene in caso di azione sociale di responsabilità, o dei creditori sociali.

## **6.3 IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE**

Partendo dal presupposto pacifico che l'azione ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale, è chiaro che la prescrizione è di cinque anni che inizieranno a decorrere dal momento in cui è stato percepito il danno da parte del terzo. Il momento di decorrenza del termine quinquennale corrisponde alla *"data del compimento dell'atto che pregiudicato il socio o il terzo"*. L'interpretazione della giurisprudenza su tale norma, infatti, ha sostenuto che il termine inizi a decorrere dal compimento dell'atto solo per i danni contestuali mentre, nel caso in cui il compimento dell'atto non coincida con il verificarsi del danno, si è ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizi a decorrere dal momento in cui si è realizzato il danno.

## **7. LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI DIRETTORI GENERALI.**

L'art. 2396 c.c. estende le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori "anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello Statuto, in relazione ai compiti a loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società".

Il Legislatore non fornisce una definizione puntuale della figura del direttore generale della S.p.a., ma offre più semplicemente una regolamentazione sintetica dei criteri di nomina e della responsabilità.

Facendo proprie le argomentazioni della dottrina, si è giunti alla conclusione che il direttore generale ha una funzione direttiva su tutti gli uffici ed i servizi, mediante i quali l'impresa esercita la sua attività.

Al direttore generale può comunque essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori (nei confronti della società ex artt. 2393-2394 c.c., nei confronti dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. e nei confronti dei singoli soci o dei terzi ex art. 2395 c.c.) qualora la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo o sia stata deliberata dall'assemblea, entrando in questi casi la sua figura a far parte della struttura tipica della società.

## **8. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO. IL COLLEGIO SINDACALE.**

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno della società per azioni, con funzioni di vigilanza sull'amministrazione della società.

Secondo l'art 2397 c.c., il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri, i primi eletti dall'atto costitutivo. È possibile che lo stato o gli enti pubblici, possano provvedere alla nomina dei sindaci.

L'organo di controllo ha altresì poteri "ricognitivi" disciplinati all'art. 2403 bis c.c. che individua:

- in atti di ispezione e di controllo (primo comma);
- richiesta agli amministratori di notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (comma due, parte prima).
- scambio di informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (comma due, parte seconda).

**L'art. 2407 c.c.**, disciplina la forma, la struttura e le procedure dell'azione di responsabilità dei componenti il collegio sindacale, ed in particolare prevede che: *"I sindaci devono*



*adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

*Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.*

*All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395."*

Come per gli amministratori anche per i sindaci il criterio di valutazione della diligenza è quello professionale ex art. 1176 c.c., e pertanto devono adempiere i loro doveri con la **professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.**

L'obbligo di diligenza cui è tenuto il sindaco non si limita all'espletamento delle attività previste dalla legge ma, come detto, si estende all'assunzione di qualsiasi iniziativa ritenuta utile per assolvere il previsto controllo sull'amministrazione della società.

La natura della responsabilità dei sindaci è, quindi un responsabilità per **fatto proprio**, ed in particolare di natura contrattuale verso la società e verso i creditori sociali ed extracontrattuale verso i soci o i terzi. I sindaci rispondono quindi del danno conseguente e solo se sia derivato dalla violazione degli obblighi di vigilanza imposti dall'esercizio della funzione di controllo legale.

Presupposto per integrare un'ipotesi di responsabilità dei sindaci nei confronti della società è, quindi, la violazione di uno dei doveri che la legge loro attribuisce, attraverso un comportamento non diligente in rapporto alla cura necessaria per la natura dell'incarico e la professionalità richiesta.

Si distingue tra **due diverse forme di responsabilità in capo al sindaco:**

**1) responsabilità esclusiva o diretta**, derivante dalla violazione degli obblighi di verità delle attestazioni, di conservazione del segreto e di altri doveri, indipendentemente da una connessione con l'attività degli amministratori (comma 1 art. 2407 c.c.).

**2) responsabilità concorrente** con gli amministratori, quando i sindaci non hanno adempiuto ai loro obblighi di controllo, non avendo evitato la produzione di un danno derivante dagli inadempimenti degli amministratori (comma 2 art. 2407 c.c.). La

responsabilità sindacale sarebbe la conseguenza della violazione da parte dei sindaci del dovere di vigilare sull'operato degli amministratori (c.d. *culpa in vigilando*).

Pertanto essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con gli amministratori, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Conseguentemente per aversi responsabilità dei sindaci per culpa in vigilando occorrono una serie di elementi:

- 1) inadempimento degli amministratori;
- 2) il verificarsi di un danno conseguente all'inadempimento;
- 3) l'inadempimento dei sindaci;
- 4) il nesso di causalità tra l'inadempimento dei sindaci ed il danno verificatosi.

#### **8.1 LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ PER OMISSIONE DI CONTROLLO- L'ASPETTO SOGGETTIVO.**

Per una corretta attribuzione di responsabilità al collegio sindacale, è necessario individuare e verificare quali mezzi ha a disposizione il sindaco per evitare *ex ante* i comportamenti irregolari, ovvero limitare *ex post* le conseguenze.

I poteri dell'organo di controllo hanno infatti dei limiti che possono essere ricondotti a tre ipotesi:

- a) limiti soggettivi, riferiti alla possibilità che il sindaco possa esercitare i propri poteri;
- b) limiti connessi a quei comportamenti che possono essere oggetto di controllo;
- c) limiti ai poteri di reazione rispetto ai comportamenti illegittimi scoperti.

#### **8.2 LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ CON RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO OGGETTO DI VERIFICA E LIMITI AL CONTROLLO CONTABILE**

Occorre tenere presente che al collegio sindacale sia impedita alcuna valutazione in ordine alle scelte di merito compiute dagli amministratori e conseguentemente, gli organi di controllo in tali ipotesi saranno esenti da responsabilità.

Con riferimento al **controllo contabile** la dottrina attribuisce un ampio potere al collegio sindacale, inerente da un lato la verifica a monte della presenza di una struttura idonea a condurre una corretta gestione contabile e dall'altro la stessa partecipazione dell'organo di controllo all'attività contabile.

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: l'art. 2409 *sexies* c.c. sottopone i soggetti incaricati al controllo contabile ovvero la **società di revisione** alle disposizioni di cui all'art. 2407 c.c. equiparando di fatto i revisori contabili ai sindaci facendo intendere un vero e proprio trasferimento di responsabilità.

### **8.3 APPLICAZIONE AL COLLEGIO SINDACALE DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ IN QUANTO COMPATIBILI.**

Il comma 3 dell'art. 2407 c.c. prevede che all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. Tuttavia emerge l'impossibilità della revoca automatica dei sindaci a seguito di azione di responsabilità, ma occorrerà l'approvazione giudiziale come disposto dall'art. 2400 c.c., disposizione incompatibile con l'art. 2393 c.c. e su di essa prevalente.

### **8.4 LA DENUNCIA DA PARTE DEL SOCIO AL COLLEGIO SINDACALE DEI FATTI CENSURABILI.**

**Art. 2408 c.c.** Denuncia al collegio sindacale: *“Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.*

*Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione”.*

Dalla norma in esame emerge che se la denuncia è stata presentata da una minoranza qualificata, il collegio avrà il dovere di attivarsi “senza indugio”, riferendo all'assemblea del risultato dell'indagine svolta oppure convocarla qualora vi sia urgenza di provvedere ed i fatti rientrino tra quelli previsti all'art. 2406 c.c..

Una volta ricevuta la denuncia, dovrà essere verificata la sua fondatezza e, se non risulti *prima facie* immotivata, il collegio dovrà attivarsi per verificare la rilevanza e la gravità.

- Se la denuncia risulti fondata, il collegio dovrà svolgere indagini opportune, intimando agli amministratori di sanare l'irregolarità, altrimenti dovrà essere convocata l'assemblea, durante la quale dovrà essere presentata la relazione sulle indagini effettuate dal collegio. Se invece, gli amministratori si attivano per sanare

l'irregolarità, il collegio dovrà semplicemente darne comunicazione alla prima assemblea utile, senza la necessità di una specifica approvazione.

- Se la denuncia risulta, invece, palesemente infondata, il collegio ne darà semplice comunicazione nella propria relazione annuale o nella prima assemblea utile.

#### **8.5 LA DENUNCIA AL TRIBUNALE.**

**Art. 2409 c.c.:** *Denuncia al tribunale: "1. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.*

*2. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.*

*3. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.*

*4. Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.*

*5. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.*

*6. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.*

*7. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società".*

Pertanto in caso di "fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione poste in essere dagli amministratori in violazione di loro doveri", l'art. 2409 c.c. prevede la possibilità di **attivazione del controllo giudiziario**.

**Presupposto essenziale della denuncia** al Tribunale è l'esistenza di una **violazione di norme di legge o dello statuto** da parte degli amministratori.

È stato poi previsto che tali irregolarità rilevino solo se "possono arrecare danno ed anche nelle ipotesi in cui le ripercussioni negative riguardino "uno o più società controllate".

Ai sensi del primo comma dell'art. 2409 c.c. i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

L'ultimo comma dell'art. 2409 c.c. prevede la legittimazione alla denuncia anche in capo al collegio sindacale nonché, in caso di sistema dualistico o monistico, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

Per quanto concerne il procedimento dapprima vi è una fase di carattere istruttorio, diretta a verificare l'esistenza delle gravi irregolarità denunciate e ad individuare i provvedimenti necessari per l'eliminazione, successivamente il tribunale avrà l'obbligo di sentire amministratori e sindaci e potrà eventualmente predisporre un'ispezione dell'amministrazione.

In base al terzo comma dell'art. 2409 c.c. il procedimento può essere sospeso e non venire ordinata l'ispezione per un certo periodo di tempo ed in presenza di determinati presupposti, cioè se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetto di adeguata professionalità in modo da garantire il superamento delle irregolarità riscontrate.

Ciò posto, se l'ispezione conferma l'esistenza di irregolarità, si apre la seconda fase del procedimento *de quo* che si caratterizza per i provvedimenti provvisori che il tribunale può prendere per evitare future irregolarità.

Il Tribunale avrà il potere di revocare gli amministratori o i sindaci o entrambi, ed in tal caso la revoca dovrà colpire tutte le persone in carica, a prescindere dalla responsabilità dei singoli; il provvedimento è soggetto a reclamo ex art. 739 c.p.c., ma non a ricorso per cassazione, non avendo natura decisoria sui diritti soggettivi, ed in tal caso si dovrà contestualmente nominare un amministratore giudiziario mediante decreto nel quale dovranno essere indicati anche i poteri e la durata in carica del medesimo.

**L'amministratore giudiziario** dovrà espletare il proprio compito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e gli verrà affidata tutta la gestione della società, acquisendo anche la rappresentanza processuale. Non potrà compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del tribunale e **potrà proporre l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.**

Tale potere deriva, quindi, direttamente dalla legge, con la conseguenza che l'esercizio dell'azione de qua non è soggetto alla preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci né soggiace alla necessità di autorizzazione giudiziaria.

Prima della scadenza dell'incarico, l'amministratore giudiziario dovrà redigere un rendiconto da consegnare al Tribunale, contenente la descrizione dell'attività compiute e i risultati conseguiti.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori promossa dall'amministratore giudiziario non è sottratta alla successiva facoltà assembleare di rinuncia e transazione.

### **Bibliografia:**

MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

Tredicesima edizione

(a cura di) Vincenzo Buonocore Anno 2016

DIRITTO COMMERCIALE - VOL. II: DIRITTO DELLE SOCIETÀ

Autori Campobasso Mario

– UTET GIURIDICA – Anno 2015

DIRITTO COMMERCIALE - VOL III.: CONTRATTI, TITOLI DI CREDITO, PROCEDURE CONCORSALE

Autori Campobasso Mario